



DECRETO N. 172

Oggetto: Pagamento, con riserva di ripetizione in caso di accoglimento del giudizio d'appello, delle spese legali di cui alla sentenza del Tribunale Civile di Cagliari n. 85/2021 – Abbanoa/AdSP del Mare di Sardegna

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

VISTA la Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni recante il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il D.M. n. 369 del 17.07.2017, con il quale il Prof. Massimo Deiana è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTO il D.lgs. 04.08.2016 n. 169 "*Riorganizzazione razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla L. 28.01.1994 n. 84*";

VISTO l'atto di citazione notificato in data 22.12.2011 (RG 10020/2011) con il quale l'Autorità portuale di Cagliari è stata convenuta in giudizio *nanti* il Tribunale Civile di Cagliari, da Abbanoa per il pagamento delle fatture insolute relative ai consumi idrici dell'Autorità per un importo complessivo di €. 1.306.217. 85 (unmilionetrecentoseimiladuecentodiciasette/ottantacinque);

CONSIDERATO che i predetti consumi sono stati contestati dall'Ente in ragione delle perdite della rete idrica cedutale nel 2005 che hanno comportato la necessità di porre in essere ingenti lavori di ripristino della medesima;

VISTA la nota prot. n. 601 del 23.01.2012 con la quale l'Autorità portuale ha chiesto alla Difesa Erariale di voler assumere la difesa in giudizio dell'Ente;

VISTA la nota prot. n. 1232 del 14.02.2012 con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ha evidenziato un proprio potenziale conflitto d'interesse nel giudizio di cui trattasi;

VISTO il Decreto n. 32 del 09.03.2012 con cui, stante il potenziale conflitto d'interessi segnalato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la difesa in giudizio dell'Autorità è stata affidata ad un Legale del Pubblico Foro, nella persona dell'Avv. Gabriele Racugno;

CONSIDERATO che nel corso del giudizio, in via cautelativa, l'Autorità, nell'udienza del 12.10.2012, ha ritenuto opportuno chiamare in giudizio anche Il Comune di Cagliari, in quanto responsabile della rete prima della cessione della stessa



TENUTO CONTO che, nel giudizio *de quo*, per la complessità delle problematiche tecniche correlate alla difesa dell'Ente, il Giudice ha ritenuto necessario richiedere una Consulenza Tecnica d'Ufficio in merito alla quantificazione delle perdite prima e dopo i lavori di manutenzione svolti dall'Ente;

CONSIDERATO che, nel corso del 2013, il Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Giudice dott. Delitala, Ing. Raffaele Nonnoi, ha svolto le operazioni peritali individuando la riduzione dei consumi a seguito dei lavori in circa l'ottantacinque per cento;

VISTO il Decreto n. 48/2017 col quale, a seguito della rinuncia dell'Avv. Gabriele Racugno, la rappresentanza dell'Ente nel giudizio di cui trattasi è stata affidata all'Avv. Corrado Chessa;

VISTA la memoria conclusionale presentata dall'Avv. Chessa in data 09 ottobre 2020;

VISTA la nota ricevuta in data del 15. 01.2021, con la quale l'Avv. Chessa, ha trasmesso la sentenza 85/2021 con cui il Tribunale di Cagliari ha accolto integralmente le richieste di Abbanoa e ha condannato l'Autorità al pagamento di euro 1.306.217, 85, oltre interessi moratori maturati e maturandi sino al saldo effettivo e spese processuali liquidate per ciascuna delle altre parti (Abbanoa e Comune di Cagliari) in euro 36.145,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e euro 458,00 per esborsi per la Società Abbanoa;

RITENUTA non corretta la decisione del Giudice;

VISTA la nota prot. 1170 del 19.01.2021 con la quale è stato chiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari di presentare appello contro la predetta sentenza chiedendo in applicazione dell'art. 283 cpc, la sospensione dell'esecuzione della medesima;

VISTA la nota ricevuta al prot. prot. 1513 del 25.01.2021 con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari ha dichiarato di non poter rappresentare in giudizio la scrivente per un potenziale conflitto di interessi;

VISTO il decreto n. 21 in data 28 gennaio 2021 con cui la proposizione dell'appello è stata affidata all'Avv. Chessa;

VISTA la nota prot. n. 7536 in data 14.04.2021 con cui l'Avv. Chessa ha trasmesso la proposta dell'avvocato di Abbanoa, di non procedere all'azione esecutiva della sentenza impugnata fino alla definizione del giudizio di appello in caso di pagamento, quantomeno, delle spese legale dalla medesima previste con riserva di ripetizione in caso di accoglimento dell'appello proposto dall'AdSP;



CONSIDERATO che nella predetta nota l'Avv. Chessa ha rappresentato che *“codesto Ente, riservandosi espressamente di ripetere la somma che andrà a corrispondere a titolo di spese legali in caso di (auspicabile) accoglimento dell'appello proposto, eviterebbe l'aleatorietà dell'altrimenti necessario giudizio della Corte di Appello in ordine alla sospensione degli effetti della sentenza di primo grado, eliminando così il rischio che Abbanoa possa immediatamente far valere l'intero suo credito (e non solo quello concernente le spese legali) nelle more del giudizio di appello.”*

PRESO ATTO che riconoscere le spese legali, quantificate in euro 36.145,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, comporterebbe un esborso immediato più ridotto dell'esecuzione della sentenza e che l'istanza di sospensiva dell'esecuzione avrebbe comunque un esito incerto;

VISTO il calcolo della fattura trasmessa, con nota prot. 8160 del 22.04.2021, dal Legale di Abbanoa, Avv. De Angelis, in conformità alla citata sentenza che, nel dettaglio, prevede: Onorari €. 36.145,00; Spese Generali €. 5.421,75; Cassa Avvocati €. 1.662,67; Iva 22% €. 9.510,47 (su imponibile pari a €. 43.229,42); spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 €. 458,00; per un importo complessivo di euro 53.197, 89; a dedurre Ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese) €. 8.313,35;

VISTA la nota prot. n.9789 del 11.05.2021 con cui l'Avv. Chessa, nel trasmettere la richiesta di Abbanoa di provvedere alla liquidazione delle spese legali in suo favore, senza previa emissione di fattura, provvedendo poi lei medesima alla liquidazione delle competenze dell'Avv. De Angelis sulla base del rapporto negoziale tra loro intercorrente, ha suggerito di provvedere comunque alla richiesta di liquidazione delle sole spese legali, in considerazione delle assicurazioni avute, pur in assenza di espressa rinuncia, in merito al fatto che la sentenza di primo grado non sarebbe stata messa in esecuzione sino all'esito dell'appello;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 282 cod, proc. civ., la sentenza di cui trattasi è provvisoriamente esecutiva;

RITENUTO opportuno, conformemente al parere reso dall'Avv. Chessa, provvedere alla richiesta di liquidazione delle sole spese legali, anche per cercare di evitare, in caso di esito vittorioso dell'appello, più complesse procedure di recupero delle ingenti somme oggetto del giudizio di primo grado;

CONSIDERATO che in caso di accoglimento dell'appello Abbanoa sarà comunque tenuta alla restituzione delle spese legali di cui trattasi;



VISTO il successivo carteggio svolto tra i legali interessati con particolare riferimento alla nota prot: 11352 del 31.05.2021 in cui vengono indicati gli importi da liquidare alla società specificando che gli stessi sono senza IVA;

VISTA la nota ricevuta al prot. n 11582 in data 03.06.2021 con la quale, l'Avv. Chessa ha trasmesso la nota con cui, dando seguito alla precedente citata corrispondenza, Abbanoa ha presentato la richiesta di liquidazione delle spese Legali di cui trattasi, quantificandole come segue: Onorari €. 36.145,00; Spese Generali €. 5.421,75; Cassa Avvocati €. 1.662,67; spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 €. 458,00, confermando che le stesse sono senza IVA;

VISTA la nota prot. n. 12199 del 09.06.2021 con cui Abbanoa, ai fini della tracciabilità, ha indicato il conto corrente su cui effettuare il pagamento specificando che nella causale dovrà essere indicato: Spese legali sentenza n. 85/2021 Trib Ca R.G. 10020/2011 Cod Cli 10175705;

DECRETA

di rimborsare, provvisoriamente, ad Abbanoa le spese legali riconosciute dalla sentenza come dettagliate a seguire:

- Onorari €. 36.145,00; Spese Generali €. 5.421,75; Cassa Avvocati €. 1.662,67; spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 €. 458,00; **per un importo complessivo di euro 43.687,42.**

Come indicato in premessa, le somme saranno liquidate direttamente ad Abbanoa mediante bonifico bancario, senza previa emissione di fattura, sul c/c UNICREDIT S.p.A., IBAN IT31E0200805364000030045753, intestato ad Abbanoa S.p.A..

In caso di accoglimento del giudizio d'appello la predetta somma sarà oggetto di ripetizione.

La succitata spesa trova copertura sul conto dei residui passivi del bilancio dell'anno 2020 al capitolo U125/10, impegno n.2812/2020 - SUB 1.

Cagliari, 09.06.2021

Per la copertura finanziaria
Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Avv. Massimo Deiana

Uff. Cont
Dott. Ivan Doglio